

N. 765 di prot.

ORIGINALE

-Immediatamente eseguibile: S

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 DEL 30-12-16**

Sessione ordinaria

seduta

di Prima convocazione

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2017.**

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di dicembre alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	P:pres. A:ass.	Cognome e Nome	P:pres. A:ass.
TURATO MARCO	P	MENEGON MONIA	P
BARATTO RAFFAELE	P	BORDIN ANNALISA	A
STANGHELLINI DORIANO	P	FASTRO LUCIANA	P
PEROZZO MARIA	P	PERON SANDRA	A
MORETTO SABRINA	P	BONETTO ALESSIA	A
GROTTO LUCIANO	P	CONTE FRANCESCO	P
MAGGIO FABIO	A		

Assiste alla seduta il Segretario Comunale BASSANI DOTT.SSA MANUELA.
Il Sig. TURATO MARCO nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri:

BARATTO RAFFAELE
FASTRO LUCIANA
CONTE FRANCESCO

N. 765 Reg. Pubbl.

Referto di pubblicazione: (Art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affissa in data odierna all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Addì, 23-01-2017



IL MESSO COMUNALE

Suman Antonio
Suman Antonio

L'Assessore Dorian Stanghellini.

Rimaniamo invariati rispetto al 2016.

Il Consigliere e Capo Gruppo Luciana Fastro.

Ho visto. Chiedo solo un chiarimento sulla parte che viene considerata dal gettito a bilancio. Ho visto un leggero aumento rispetto all'anno precedente. Di poco, 10/15.000 euro. Rispetto al gettito totale si identifica la cifra che viene posta all'interno del bilancio. Volevo capire se era una valutazione in via preventiva. E' irrilevante rispetto all'importo totale ma giusto per capire se c'era una motivazione particolare.

La Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Ornella Baron.

E' che nel frattempo hanno anche cambiato la modalità di calcolo della previsione. Se fino all'anno scorso ci consentivano di fare una proiezione sulla base delle stime che il Ministero dava sul portale del federalismo, da quest'anno non è più possibile tenere come riferimento le stime del Ministero. Lo hanno scritto proprio nei principi contabili. Si deve considerare invece una media dei gettiti degli anni precedenti. Dal conteggio di questa media è emersa una leggera variazione e ne abbiamo tenuto conto.

Il Consigliere e Capo Gruppo Luciana Fastro.

Per quanto riguarda l'IMU, ma poi la stessa discussione potremmo farla anche per la TASI, e anche sull'addizionale IRPEF, di fatto andiamo a confermare, visti i punti successivi, le aliquote precedentemente in essere e non c'è mai un momento di discussione e di approfondimento per capire se, quanto, come si può anche andare a ripensare, a rivedere, questa che è la tassazione applicata a livello locale. Quindi, mio malgrado, mi vedo, perchè poi questi punti all'ordine del giorno che stiamo ora vedendo in progressione portano lo stesso ragionamento, a richiedere anche a questo Consiglio la possibilità, a valutare la costituzione di una Commissione bilancio, dove andare un attimo ad approfondire, a discutere, anche a capire, a chiarire, quello che si è detto. Che poi alla fine non è che possiamo solo consuntivare i numeri. Dovremmo anche capire se c'è anche la possibilità di intervenire in qualche maniera, soprattutto su quello che è il costo che i cittadini sostengono.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la norma che ha istituito e modificato la disciplina dell'imposta municipale propria:

- art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamata;
- D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44
- D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 8 ottobre 2013, n. 124.

Richiamato il vigente "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 17.05.2012 e modificato con deliberazione n. 10 del 09.04.2014;

Visto l'art. 1 comma 707 della Legge 147/2013 secondo cui l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 1 comma 10 della Legge n. 208/2015 che ha modificato radicalmente il trattamento ai fini IMU e TASI delle abitazioni concesse in uso gratuito per le quali viene prevista una agevolazione di Legge pari alla riduzione del 50% della base imponibile cui deve essere applicata l'aliquota ordinaria. Le condizioni per il riconoscimento della riduzione del 50% della base imponibile sono le seguenti:

- L'abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A1,A8,A9;
- L'abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzino come abitazione principale;
- Il contratto di comodato deve essere registrato;
- Il comodante può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre all'abitazione concessa in comodato), nello stesso comune del comodatario, utilizzato dal comodante stesso come abitazione principale, non accatastato in A1,A8,A9;
- Il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto del condizioni richieste;

Vista la circolare n. 1/DF del 17/02/2016 prot. n. 3946 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso le modalità applicative per poter usufruire della riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai famigliari;

Visto l'art. 1 comma 10 della Legge n. 208/2015 che ripristina, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;

Dato atto pertanto i terreni agricoli del comune di Pederobba sono considerati esenti in quanto Comune classificato parzialmente montano;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e le modificazioni apportate con decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 convertito nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D. Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di

entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l'Imposta Municipale Propria;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico;

Richiamato l'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'esercizio 2017 come segue:

- 0,76% (zero virgola settantasei per cento) aliquota ordinaria;
- 0,4% (zero virgola quattro per cento) aliquota ridotta per l'abitazione principale (A1, A8, A9) e le relative pertinenze come definite dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità abitativa);

Ritenuto altresì di determinare la detrazione come prevista dall'art. 13 comma 10 della Legge 214/2011 - per gli immobili destinati ad abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze - nella misura di € 200,00 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

Precisato che è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta:

- da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata. Ai fini dell'applicazione per anziano si

intende la persona fisica con un'età superiore a 65 anni e per diversamente abile la persona fisica con invalidità al 100%;

- da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Dato atto che sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 380 della Legge n. 228 del 20 dicembre 2012:

- il gettito dell'imposta municipale propria, al netto di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% per l'anno 2017 è stato stimato in € 1.190.200,00 a favore del Comune di Pederobba;
- nel bilancio di previsione 2017 l'entrata da Imposta municipale propria è stata quantificata in €. 845.000,00 in quanto la differenza va a finanziare il fondo di solidarietà comunale;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli n 7

contrari n. 2 (Fastro Luciana e Conte Francesco)

astenuti: nessuno

DELIBERA

- 1. Di dare atto** che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. Di confermare** con riferimento all'esercizio finanziario 2017, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure:
 - 0,76% (zero virgola settantasei per cento) aliquota ordinaria;
 - 0,4% (zero virgola quattro per cento) aliquota ridotta per l'abitazione principale (A1, A8, A9) e le relative pertinenze come definite dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità abitativa);

3. **Di confermare** con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione di imposta per l'abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze nella misura di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
4. **Di determinare** che è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta:
 - da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata; ai fini dell'applicazione per anziano si intende la persona fisica con un'età superiore a 65 anni e per diversamente abile la persona fisica con invalidità al 100%;
 - da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
5. **Di dare atto** che per le abitazioni concesse in uso gratuito è prevista una agevolazione di Legge pari alla riduzione del 50% della base imponibile cui deve essere applicata l'aliquota ordinaria. Le condizioni per la riduzione del 50% della base imponibile 2017 sono le seguenti:
 - L'abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A1,A8,A9;
 - L'abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzino come abitazione principale;
 - Il contratto di comodato deve essere registrato;
 - Il comodante può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre all'abitazione concessa in comodato), nello stesso comune del comodatario, utilizzato dal comodante stesso come abitazione principale, non accatastato in A1,A8,A9;
 - Il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto delle condizioni richieste;
6. **Di dare atto** che i terreni agricoli del territorio del Comune di Pederobba a far data dal 2016 sono esenti ai fini IMU ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 208/2015;
7. **Di dare atto** che sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 380 della Legge n. 228 del 20 dicembre 2012:
 - il gettito dell'imposta municipale propria del Comune, ad netto dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad

aliquota standard dello 0,76%, per l'anno 2017 è stato stimato in € 1.190.200,00 a favore del Comune di Pederobba;

- nel Bilancio di previsione 2017 l'entrata da Imposta Municipale Propria è stata iscritta per € 845.000,00, al netto dell'ulteriore quota dell'imposta municipale propria trattenuta direttamente dallo Stato che contribuisce al finanziamento del Fondo di solidarietà comunale a favore di tutti gli enti locali;

8. **Di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017;
9. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011).

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente **votazione** espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli n 7

contrari n. 2 (Fastro Luciana e Conte Francesco)


astenuti: nessuno

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
TURATO MARCO



IL SEGRETARIO COMUNALE
BASSANI DOTT.SSA MANUELA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Li

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
